DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE

Art. 5

Perdite delle aziende degli enti locali e mutui

L'autorizzazione ad assumere mutui di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, all'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 485, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 32, e al comma 1 dell'articolo 1, del decreto-legge 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204, e' applicabile alla copertura dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1994. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere mutui ventennali agli enti locali nei limiti delle anticipazioni dagli stessi concesse alla data di entrata in vigore del presente decreto alle proprie aziende speciali e consortili di trasporto in conto ripiano degli anni dal 1987 al 1994 e dei contributi di gestione di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 310 del 1990. Le perdite ed i contributi non finanziati con i mutui della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 2, possono essere finanziati mediante mutui, di durata non superiore a 20 anni, con istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti. Nel decreto-legge n. 98 del 1995, al comma 3 dell'articolo 1 le parole: "le regioni a loro volta assegnano il contributo entro tre mesi dal ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "le regioni a loro volta assegnano il contributo entro un mese dal ricevimento". La concessione dei mutui di cui al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, e la novazione soggettiva di mutui della specie gia' concessi, puo' avvenire, in aggiunta ai soggetti gia' individuati dalla stessa norma, anche in favore di aziende speciali e societa' per azioni a prevalente capitale pubblico locale, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizioni di legge. Nel caso in cui l'istituto di credito aderisca, gli enti locali possono rinegoziare, con ulteriore mutuo di durata non inferiore a dieci anni, il capitale residuo dei mutui. Tale facolta' non comporta alcuna modifica in ordine alla durata originaria e all'ammontare del concorso statale concesso sul mutuo originario. A decorrere dall'esercizio 1996, a richiesta dell'ente mutuatario, gli istituti di credito abilitati, sono tenuti, anche in deroga ai loro statuti, a far decorrere l'ammortamento dal 1 gennaio del secondo anno successivo a quello in cui e' avvenuta la concessione formale del mutuo o la stipula del contratto. Sulle somme somministrate anteriormente a tale data, verranno liquidati gli interessi allo stesso tasso del mutuo, calcolati dalla data di valuta della somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere versati dall'ente mutuatario, con la medesima valuta 31 dicembre. Le disposizioni di cui al comma 7 si estendono ai

mutui della Cassa depositi e prestiti e dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica. I mutui degli enti locali, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con l'Istituto nazionale di previdenza per l'amministrazione pubblica e con le altre istituzioni creditizie successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, non assistiti da contribuzione totale o parziale a carico dello Stato, non sono soggetti alle disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, e al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1986, n. 11.

Versione in vigore dal 29 ottobre 1995, non più in vigore dal 28 dicembre 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti in materia di finanza locale
Estremi	Decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-materia-di-finanza-locale-444-1995/art-5-perdite-delle-aziende-degli-enti-locali-e-mutui/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it